



prassi

## **FONDO DI INTEGRAZIONALE SALARIALE: IL TETTO AZIENDALE PER LE PRESTAZIONI**

**(messaggio inps n. 3617/2017)**

Con il messaggio n. 3617/2017, l'Inps ha fornito istruzioni sulla determinazione del c.d. tetto aziendale ai fini dell'erogazione delle prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 ss., D.Lgs. 148/2015. Il particolare, il tetto aziendale è parametrato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro e non su quella versata, pertanto per l'erogazione delle prestazioni non è richiesta la regolarità contributiva dell'azienda

Tali Fondi hanno lo scopo primario di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro per i dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina della Cig ordinaria o straordinaria, ma possono anche erogare ulteriori prestazioni a sostegno del reddito integrative delle tutele pubbliche assicurate in caso di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio assegno emergenziale) o in caso di sospensione dell'attività lavorativa o contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale. Gli interventi dei Fondi, però, sono concessi solo nei limiti delle risorse acquisite e disponibili. Perciò, per garantire un'equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istitutivi dei Fondi prevedono il meccanismo del c.d. tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni Fondi, tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo i seguenti criteri:

### **Tetto aziendale e operazioni societarie**

La contribuzione dovuta dall'azienda cedente per i lavoratori transitati nell'azienda istante è computata ai fini del tetto aziendale solo in caso di fusioni/incorporazioni totali con acquisizione della totalità dei lavoratori dell'azienda cedente. Occorre distinguere tra operazioni nelle quali l'azienda:

- cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti a una sola azienda già esistente o nuova (ad esempio fusioni totali, incorporazioni totali, etc.);
- cessa di esistere e trasferisce la totalità dei suoi dipendenti a più aziende esistenti o nuove;
- resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti a una o più aziende già esistenti o nuove (ad esempio scissioni parziali, cessione di ramo d'azienda, etc.).

Nel primo caso, nel computo del tetto aziendale si tiene conto sia della contribuzione dovuta dall'azienda istante che della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate all'esito delle operazioni societarie; negli altri casi si considera la sola contribuzione dovuta dall'azienda istante, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedute.

### **ESEMPIO**



Il tetto aziendale dell'azienda istante A (che ha incorporato totalmente le aziende B e C e un ramo d'azienda della società D) è determinato sulla contribuzione totalmente dovuta dalle aziende A, B e C, tenuto conto, ove previsto, delle prestazioni già fruite dalle società A, B e C e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo. Gli importi concessi non possono eccedere il tetto aziendale così determinato.

Negli importi concessi sono ricompresi i costi relativi alla prestazione (al lordo del contributo del 5,84% ove previsto) e alla contribuzione correlata.

Per i Fondi che lo prevedono, le prestazioni già autorizzate si computano in relazione all'importo effettivamente fruito, salva l'ipotesi in cui il periodo autorizzato sia ancora in corso di pagamento. In tale ultimo caso si computa l'importo autorizzato e gli eventuali risparmi di spesa relativi agli importi effettivamente fruiti sono rimessi nella disponibilità del tetto aziendale una volta terminati i pagamenti.

#### **Tetto aziendale del Fondo di integrazione salariale**

Il Fondo di integrazione salariale (FIS) garantisce l'assegno di solidarietà e, nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, l'ulteriore prestazione dell'assegno ordinario. Tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a 4 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell'istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore.

Le prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del singolo datore di lavoro, che devono essere scomutate dal c.d. tetto aziendale, sono quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile.

Per consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo, il tetto aziendale è modificato nel seguente modo: nessun limite per le prestazioni con eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti nel 2016, 10 volte nel 2017, 8 volte nel 2018, 7 volte nel 2019, 6 volte nel 2020, 5 volte nel 2021. Ci si deve riferire alla data di decorrenza delle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa specificata dal datore di lavoro nell'istanza di accesso.

Ad esempio, in caso di richiesta di prestazione a cavallo di 2 anni, dal 1° dicembre 2017 al 31 gennaio 2018, il tetto aziendale sarà determinato sulla base del limite vigente per il 2017, ossia dieci volte la contribuzione ordinaria dovuta.

Sempre per le istanze a cavallo di anno, nell'eventualità in cui, a seguito delle verifiche istruttorie, la decorrenza della prestazione sia posticipata all'anno successivo, ai fini della determinazione del tetto aziendale verrà applicato il criterio di proporzionalità relativo a quell'anno. Ad esempio, a una domanda presentata con inizio prestazione il 27 dicembre 2017, per la quale a seguito di adempimenti istruttori (ad esempio presentazione tardiva della domanda) la decorrenza della prestazione è posticipata al 2 gennaio 2018, si applicherà il tetto previsto per l'anno 2018.



### **Tetto aziendale e pagamenti diretti assegno ordinario**

In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro deve inviare il modello SR41 alla struttura Inps competente in base all'unità produttiva:

- in caso di istanze presentate per una sola unità produttiva, una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede su cui insiste l'unità produttiva e il relativo numero di autorizzazione al pagamento, il datore di lavoro trasmetterà alla stessa sede i moduli SR41;
- nel caso di istanze presentate per più unità produttive per il medesimo periodo (plurilocalizzate), una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede competente in base all'accentramento contributivo e le autorizzazioni al pagamento dalle singole sedi competenti in base all'unità produttiva, il datore di lavoro trasmetterà a ognuna di quest'ultime i relativi modelli SR41.

Per ogni unità produttiva la prestazione è pagata nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di concessione, cioè nel limite delle ore e degli importi concessi, e il raggiungimento anche solo di uno dei due limiti non consente il riconoscimento ulteriore della prestazione. Se nel modello SR41 sono presenti ore e/o importi eccedenti quelli concessi, il datore di lavoro dovrà inviarlo nuovamente nel rispetto dei limiti.

Brescia, 09 ottobre 2017

***per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:***  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it*